




LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Asdi, assegno anche per chi lavora

Autore: Noemi Secci | 09/03/2016



L'Inps semplifica la procedura per ottenere l'assegno di ricollocamento, per i disoccupati che hanno terminato di fruire della Naspi.

Più facile **ottenere l'Asdi**, l'assegno di ricollocamento: per il beneficio, difatti, non è richiesta la sottoscrizione di un progetto personalizzato, ma è sufficiente il patto di servizio per la fruizione della Naspi, l'indennità di disoccupazione; le condizioni per l'**accesso al trattamento** devono essere valutate attraverso l'Isee, sinché non saranno adottati diversi criteri di profilazione. Come già avviene per la Naspi, poi, l'Asdi non si perde se il disoccupato inizia una nuova attività lavorativa: tutte

queste facilitazioni per l'assegno sono state confermate dall'**Inps** con una recente circolare **[1]**.

Asdi: chi ne ha diritto

Alla luce dei nuovi chiarimenti Inps, l'**Asdi** spetta ai lavoratori con i seguenti requisiti:

- possesso di **stato di disoccupazione** e sottoscrizione del **patto di servizio** presso il centro per l'impiego (non è necessaria la sottoscrizione di un ulteriore progetto personalizzato);
- **assegno di disoccupazione** Naspi già interamente fruito (esclusi coloro che lo hanno richiesto in un'unica soluzione);
- possesso di almeno **55 anni** di età, oppure nucleo familiare con almeno un minorenni;
- assenza dei requisiti per l'**assegno sociale**, la **pensione** anticipata o di vecchiaia;
- **Isee** non superiore a 5.000 euro;
- assenza di **Aspi** o Mini Aspi (le vecchie indennità di disoccupazione) percepite sino al 31 dicembre 2015.

Asdi: stato di disoccupazione

Per quanto riguarda lo **stato di disoccupazione**, questo non si perde se il disoccupato inizia una nuova attività lavorativa.

Se si tratta di attività di **lavoro dipendente** o parasubordinato (co.co.co.), tuttavia, il reddito non può superare **8.000 euro** annui.

Se si tratta di attività da **lavoro autonomo**, il reddito non può superare **4.800 euro** annui.

La comunicazione dell'inizio della **nuova attività** lavorativa deve essere inviata all'Inps entro 30 giorni dall'avvio dell'attività: se la soglia Isee ottenuta includendo il nuovo reddito supera la soglia prevista per l'Asdi, il lavoratore decade dall'assegno, ma non dallo stato di disoccupazione (in parallelo a quanto già previsto dalla Naspi).

Stato di disoccupazione ed assegno non vanno di pari passo nemmeno in caso di violazione degli impegni di **politica attiva**, assunti dal lavoratore con la firma del **patto di servizio**: nel caso in cui l'Asdi sia revocato, difatti, lo stato di disoccupazione non si perde.

Ricordiamo che l'Asdi si perde:

- alla **terza assenza**, in caso di mancata partecipazione alle convocazioni del centro per l'impiego;

- alla **seconda assenza**, in caso di mancata partecipazione alle iniziative per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro;

- alla **prima assenza**, in caso di mancata partecipazione alle iniziative formative o

di riqualificazione.

Asdi: come funziona

L'assegno ammonta al **75% dell'indennità Naspi** lorda, ed ha una durata massima di 6 mesi, che decorrono dal termine della Naspi: il trattamento non può comunque superare l'importo dell'**assegno sociale**, pari a 448,52 euro (l'importo è però aumentato per la presenza di figli minori nel nucleo).

L'assegno è **esente** da Irpef, in quanto trattamento assistenziale, e non dà diritto ai contributi figurativi ed all'assegno al nucleo familiare (ANF).

Asdi: come fare domanda

La domanda di Asdi deve essere inviata entro **30 giorni** dal termine della Naspi. Visto che il trattamento è stato appena reso operativo, il termine per la prima tornata di domande è il 2 aprile 2016.

La **domanda** può essere inviata tramite:

- **Patronato**;

- **portale web** dell'Inps, alla sezione "servizi online per il cittadino", "invio domande di prestazione a sostegno del reddito"(è necessario possedere il Pin);

- **contact center** Inps Inail, chiamando il numero verde 803.164; anche in questo

caso è necessario possedere il Pin dispositivo per l'accesso ai servizi online, che verrà richiesto durante la telefonata.

Note

[1] Inps Circ. 47/2016. *Autore immagine: 123rf com*